REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 27 marzo 2019, n. 11.

Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

- 1. La rubrica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituita dalla seguente: "Promozione dei prodotti delle aree protette".
- 2. Il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, i prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area naturale protetta, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi.".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 quater della l.r. 19/2009)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 5 quater della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco e previa comunicazione motivata alla Regione, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga."

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2009)

- 1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso".
- 2. La lettera f4 del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
- "f4 Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;".
- 3. La lettera f5 del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
- "f5 Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;".
- 4. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, sono aggiunte le seguenti lettere:
- "; f12 bis Area contigua dell'Alta Val Borbera; f12 ter Area contigua del Marguareis.".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2009)

- 1. Dopo il numero 18 ter) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009, sono aggiunti i seguenti:
- "18 quater) Parco naturale dell'Alta Val Borbera;
- 18 quinquies) Parco naturale del Po piemontese;
- 18 sexies) Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;".
- 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009, è aggiunta la seguente:
- "b bis) parchi naturali a gestione locale:
- 1) Parco naturale Gesso e Stura;".
- 3. Al numero 46) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009, la parola "Riserva naturale di Fondo Toce" è sostituita dalla seguente: "Riserva naturale del Fondo Toce".
- 4. Dopo il numero 49 septies) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009, sono aggiunti i seguenti:
- "49 octies) Riserva naturale degli Stagni di Belangero;
- 49 novies) Riserva naturale delle Rocche di Antignano;
- 49 decies) Riserva naturale del Rio Bragna;
- 49 undecies) Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca;
- 49 duodecies) Riserva naturale del Bosco del Merlino;
- 49 terdecies) Riserva naturale delle Grotte di Aisone;
- 49 quaterdecies) Riserva naturale di Spina verde;".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 19/2009)

- 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, dopo le parole "la Riserva naturale delle Grotte di Bossea" sono inserite le seguenti: ", la Riserva naturale delle Grotte di Aisone".
- 2. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, sono aggiunte le seguenti: ", la Riserva naturale del Bosco del Merlino".
- 3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, dopo le parole "il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo" sono inserite le seguenti: ", il Parco naturale dell'Alta Val Borbera".
- 4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
- "h) Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;".
- 5. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, dopo le parole "la Riserva naturale della Val Sarmassa" sono inserite le seguenti: ", la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca".
- 6. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, le parole "la Riserva naturale di Fondo Toce" sono sostituite dalle seguenti: "la Riserva naturale del Fondo Toce" e dopo le parole "la Riserva naturale del Colle di Buccione" sono aggiunte le seguenti: " e la Riserva naturale Spina verde".
- 7. Alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "della Riserva naturale Gesso e Stura" sono sostituite dalle seguenti: "del Parco naturale Gesso e Stura".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 19/2009)

- 1.Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3, con contratto di lavoro di diritto privato.".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009, le parole "all'articolo 55, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 55, comma 1, lettera p)".

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009, dopo le parole "Nell'ambito delle aree contigue" sono aggiunte le seguenti: "e delle zone naturali di salvaguardia".

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009, le parole "all'articolo 55, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 55, comma 1, lettera p)".

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 19/2009)

- 1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009, è inserita la seguente:
- "b bis) opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinché gli enti di gestione regionale siano dotati di adeguata struttura amministrativa e gestionale in relazione all'estensione e alla peculiarità dei territori gestiti, alla complessità delle problematiche presenti e alla necessità di reperire le risorse finanziarie di cui all'articolo 22;".
- 2. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009, dopo le parole "30 aprile dell'anno successivo" sono aggiunte le seguenti: ", comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'articolo 22".
- 3. Il comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo.".

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 19/2009)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi."

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 19/2009)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "2. In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati negli allegati A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche)."
- 2. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE" sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CEE".

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 19/2009)

- 1. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni."

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 19/2009)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale."

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 52 bis della l.r. 19/2009)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 52 bis della l.r. 19/2009, sono aggiunte le lettere: "; z6 bis. Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco; z6 ter. Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti; z6 quater. Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti; z6 quinquies. Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme; z6 sexies. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana; z6 septies. Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Arignano.".

Art. 16.

(Modifiche all'allegato A della l.r. 19/2009)

- 1. Il numero 2) dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "2) PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (SCALA 1:5.000)".
- 2. Il numero 5) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "5) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL MARGUAREIS E RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI BOSSEA (SCALA 1: 25.000)".
- 3. Il numero 12) dell'allegato A della l.r.19/2009 è sostituito dal seguente:
- "12) PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI LAGHI DI AVIGLIANA (SCALA 1: 10.000)".
- 4. Il numero 29 bis), dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

- "29 bis) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1: 25.000)"
- 5. Dopo il numero 29 bis) dell'allegato A della l.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti:
- "29 ter) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO E STURA TAV. 1 (SCALA 1: 25.000)
- 29 quater) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO E STURA TAV. 2 (SCALA 1: 25.000)
- 29 quinquies) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL BORBERA (SCALA 1: 25.000)
- 29 sexies) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL BOSCO DELLA PARTECIPANZA DELLE GRANGE VERCELLESI (SCALA 1:25.000)".
- 6. Il numero 39) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "39) RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO (SCALA 1: 10.000)".
- 7. Il numero 40) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "40) RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (SCALA 1: 10.000)".
- 8. Il numero 43) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "43) RISERVA NATURALE DEL FONDO TOCE (SCALA 1:10.000)".
- 9. Dopo il numero 58) dell'allegato A della 1.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti:
- "58 bis) AREE NATURALI PROTETTE E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA PIANA DEL TANARO (SCALA 1: 25.000):
- Riserva naturale degli Stagni di Belangero
- Riserva naturale delle Rocche di Antignano
- Riserva naturale del Rio Bragna
- Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca
- Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco
- Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti
- Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti
- Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme
- 58 ter) RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL MERLINO (SCALA 1: 10.000)
- 58 quater) RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI AISONE (SCALA 1: 5.000)".
- 10. Il numero 66) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "66) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA SPINA VERDE (SCALA 1: 10.000)".
- 11. Il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "67) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1: 10.000)".
- 12. Dopo il numero 78) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
- "78 bis) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL LAGO DI ARIGNANO (SCALA 1:10.000)".
- 13. Il numero 82) dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "82) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO PAESANA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto cuneese
- Parco naturale del Monviso
- Riserva naturale di Paesana".
- 14. Il numero 83) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "83) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO REVELLO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto cuneese
- Riserva naturale della Confluenza del Bronda
- Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi".
- 15. Il numero 86) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "86) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO VIRLE PIEMONTE (SCALA 1: 25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto cuneese
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- Riserva naturale della Confluenza del Pellice
- Riserva naturale Fontane
- Riserva naturale della Confluenza del Varaita".
- 16. Il numero 87) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "87) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CARMAGNOLA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 17. Il numero 88) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "88) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – SANTENA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 18. Il numero 89) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "89) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TORINO EST (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 19. Il numero 90) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "90) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – TORINO OVEST (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese".
- 20. Il numero 91) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "91) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO AVIGLIANA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese".
- 21. Il numero 92) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "92) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO LA MANDRIA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese".
- 22. Il numero 93) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "93) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – SETTIMO (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 23. Il numero 94) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "94) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CHIVASSO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 24. Il numero 95) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "95) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO MONTANARO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Riserva naturale del Mulino Vecchio
- Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano".
- 25. Il numero 96) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

- "96) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO LIVORNO FERRARIS (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano".
- 26. Il numero 97) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "97) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – VERRUA SAVOIA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 27. Il numero 98) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "98) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – MOMBELLO MONFERRATO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 28. Il numero 99) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "99) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CASALE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 29. Il numero 100) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "100) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – FRASSINETO PO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 30. Il numero 101) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "101) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO VALENZA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 31. Il numero 102) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "102) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO BASSIGNANA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 32. Il numero 103) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "103) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO SALE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 33. Il numero 104) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "104) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO ALZANO SCRIVIA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese.".
- 34. Il numero 105) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
- "105) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO ALESSANDRIA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese".
- 35. Il numero 106) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

- "106) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO PONTECURONE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Riserva naturale Castelnuovo Scrivia".
- 36. Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.

(Disposizioni finali)

- 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, così come modificato dalla presente legge:
- a) all'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, che prende il nome di ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, è trasferita la gestione della Riserva naturale della Confluenza del Maira, della Riserva naturale della Lanca di San Michele, della Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, della Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, della Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, della Riserva naturale del Molinello, della Riserva naturale Le Vallere, della Riserva naturale Arrivore e Colletta, della Riserva naturale dell'Orco e del Malone, della Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, facenti ora parte del Parco naturale del Po piemontese, del Parco naturale della Collina di Superga, della Riserva naturale del Bosco del Vaj, della Riserva naturale del Mulino Vecchio e della Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, già affidate in gestione all'ente di gestione delle aree protette del Po torinese;
- b) all'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina verde, già affidata in gestione ai Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
- 2. Le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'ente di gestione del Po torinese sono trasferiti all'ente di gestione del Po piemontese.

Art. 19.

(Norma transitoria)

1. Il Consiglio dell'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino ed il commissario dell'ente di gestione delle aree protette del Po torinese rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri fino all'insediamento del Consiglio dell'ente di gestione del Po piemontese, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 19/2009.

Art. 20.

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009:
 - a) la lettera f1 del comma 2 bis dell'articolo 6;
 - b) la lettera f3 del comma 2 bis dell'articolo 6;
 - c) la lettera f7 del comma 2 bis dell'articolo 6;
 - d) la lettera f12 del comma 2 bis dell'articolo 6;

- e) il numero 11) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10;
- f) il numero 7) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- g) il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- h) il numero 9) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- i) il numero 10) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- j) il numero 11) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- k) il numero 12) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- 1) il numero 13) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- m) il numero 14) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- n) il numero 15) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- o) il numero 16) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- p) il numero 31) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- q) il numero 32) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- r) il numero 33) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- s) il numero 33 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- t) il numero 35) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- u) il numero 36) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- v) il numero 39 ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- w) il numero 48) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- x) il numero 49) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
- y) il numero 2) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10;
- z) il numero 2 bis) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10;
- aa) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12;
- bb) la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 12;
- cc) la lettera c) del comma 2bis dell'articolo 41;
- dd) la lettera d) del comma 2bis dell'articolo 41.
- 2. I numeri 29), 41), 57) e 58) dell'allegato A della l.r. 19/2009 sono abrogati.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
- 2. Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2020:
 - a) articolo 3, comma 2;
 - b) articolo 3, comma 3;
 - c) articolo 4, comma 1, limitatamente ai numeri 18) quinquies e 18) sexies;
 - d) articolo 4, comma 3;
 - e) articolo 4, comma 4, limitatamente al numero 49) quaterdecies;
 - f) articolo 5, comma 4;
 - g) articolo 5, comma 6;
 - h) articolo 16, comma 5, limitatamente al numero 29) sexies;
 - i) articolo 16, comma 8;
 - i) articolo 16, comma 10;
 - k) articolo 16, dal comma 15 al comma 35;
 - 1) articolo 18:
 - m) articolo 20, comma 1, ad eccezione delle lettere d), y), cc) e dd);
- n) articolo 20, comma 2, laddove abroga i numeri 29), 57) e 58) dell'allegato A della l.r. 19/2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 marzo 2019

Sergio Chiamparino

Allegato A (Cartografie di cui all'articolo 16)

- 1) PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (SCALA 1:5.000)
- 2) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL MARGUAREIS E RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI BOSSEA (SCALA 1: 25.000)
- 3) PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI LAGHI DI AVIGLIANA (SCALA 1: 10.000)
- 4) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1: 25.000)
- 5) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO E STURA TAV. 1 (SCALA 1: 25.000)
- 6) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO E STURA TAV. 2 (SCALA 1: 25.000)
- 7) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL BORBERA (SCALA 1: 25.000)
- 8) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL BOSCO DELLA PARTECIPANZA E DELLE GRANGE VERCELLESI (SCALA 1:25.000)
- 9) RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO (SCALA 1:10.000)
- 10) RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (SCALA 1:10.000)
- 11) RISERVA NATURALE DEL FONDO TOCE (SCALA 1:10.000)
- 12) AREE NATURALI PROTETTE E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA PIANA DEL TANARO (SCALA 1: 25.000):
- Riserva naturale degli Stagni di Belangero
- Riserva naturale delle Rocche di Antignano
- Riserva naturale del Rio Bragna
- Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca
- Zona naturale di salvaguardia di Revigliasco
- Zona naturale di salvaguardia di Isola d'asti
- Zona naturale di salvaguardia di Costigliole d'asti
- Zona naturale di salvaguardia di Agliano Terme
- 13) RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL MERLINO (SCALA 1:10.000)
- 14) RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI AISONE (SCALA 1:5.000)
- 15) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA SPINA VERDE (SCALA 1:10.000)
- 16) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1: 10.000)
- 17). ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL LAGO DI ARIGNANO (SCALA 1:10.000)
- 18) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO PAESANA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto cuneese
- Parco naturale del Monviso
- Riserva naturale di Paesana
- 19). AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO REVELLO (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto cuneese
- Riserva naturale della Confluenza del Bronda
- Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi
- 20) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO VIRLE PIEMONTE (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto cuneese
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- Riserva naturale della Confluenza del Pellice
- Riserva naturale Fontane
- Riserva naturale della Confluenza del Varaita
- 21) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CARMAGNOLA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 22) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO SANTENA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 23) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TORINO EST (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 24) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TORINO OVEST (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- 25) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO AVIGLIANA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- 26) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO LA MANDRIA (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- 27) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO SETTIMO (SCALA 1: 25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 28) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CHIVASSO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 29) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO MONTANARO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Riserva naturale del Mulino Vecchio
- Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
- 30) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO LIVORNO FERRARIS (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
- 31) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO VERRUA SAVOIA (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 32) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO MOMBELLO MONFERRATO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 33) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CASALE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 34) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO FRASSINETO PO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 35) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO VALENZA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 36) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO BASSIGNANA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 37) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO SALE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 38) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO ALZANO SCRIVIA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 39) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO ALESSANDRIA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Parco naturale del Po piemontese
- 40) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO PONTECURONE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese
- Riserva naturale Castelnuovo Scrivia.




PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO

CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10		
175070	175080	176050
175110	175120	176090
175150	175160	176130




Provincia di **ASTI** A Comune di Rocchetta Tanaro


Ingrandimento da scala 1:10.000


Elaborazione dati cartografici a cura del Settore "Biodiversità e aree naturali"

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del














RETE ECOLOGICA REGIONALE SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI LAGHI DI AVIGLIANA CONFINI



























PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL BORBERA












RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO

Inquadramento sezioni CTR 1:10.000 Inquadramento sezioni CTR 1:10.0000 Inquadramento sezioni CTR 1:10.0000 Inquadramento sezioni CTR 1:



Elaborazione dati cantografici a cura del Settore "Biodiversità e area naturali"






RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO

CONFINI






Limiti amministrativi


Provincia di **CUNEO**


- A Comune di Morozzo
- **B** Comune di Mondovì
- C Comune di Rocca de' Baldi

Scala 1:10.000


Elaborazione dati cartografici a cura del Settore "Biodiversità e aree naturali"








Riserva Naturale a gestione provincible



AREE NATURALI PROTETTE E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA DELLA PIANA DEL TANARO






Riserve naturali


odPocties Riserva naturale degli Stagni di Belangero
odPriovies Riserva naturale delle Rocche di Antignano
odPodecies Riserva naturale del Rio Bragna


c49undecies Riserva naturale del Paludo e del Rivi di Moasca


Zone naturali di salvaguardia

zóbis Zona naturale di salvaguardia di Revigilasco
zóter Zona naturale di salvaguardia di Isola d'Asti
zóquater Zona naturale di salvaguardia di Costigliole d'Asti
zóquinquies Zona naturale di salvaguardia di Agliano Terme
















RISERVA NATURALE DELLE GROTTE DI AISONE


















RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA











































Area paturati protette e area caetigue
a) Biquinquies Parco naturale del Po piemonitase
15 Area contigua della Pascia Fluviale del Po piemonitase









Area naturalii protette e area contigue

a 18quanquies Parco naturale del Po piemonasse


(S Area comuşua della Fescia Ruxider del Po piemonasse









a i Rouniquies : Perco notivale del Po piernoritese 15 : Area contigue della Pieccie Pluviale del Po piernoritese








Area natusali protette e aree contigue
(S. Area contigua della Fascia Fluviale del Poptemontese









15 Area contigue della Pesca Riumble del Po premontese









Area naturali proéctic e area costigua


15. Area contigua della fescia Fluviale del Po premontese







al Squinquies Parco naturale del Po piemontese








Area muturali protette e aree contigue
ol Equançues Perco naturale del po piemonésse
IS Area contigua della Percia Ruviale del Po piemontese









Arve naturall protette e ance contigue


- c.1.7 Riservà naturale del Mulino Vecchio
- c18 Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
- IS Area contigua della Fascia Pluviale del Po piemoritese




















Parco Naturale a gestione locale


Zone Naturali di Salvaguardia e Aree contique














Aree naturali protette e aree contigue si Rquinquies Perco raturale del 80 ptenomote (5 Area contigua della Fascia Ruviale del 90 ptemomene










Aree naturali protette e aree contigue



















Risarva Naturale a gestione provinciale

Riserva Naturaje a gestione locale


— Соляле

Perco Maturale a gastiona regionale

Parco Maturale a gestione provinciale








a Lügundjules Perro naturale del Po piembritebe 65 Arqu contigue della Fascia Fruviala del Po piementese





LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 330

"Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 ottobre 2018.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente il 5 novembre 2018.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato all'unanimità dalla V Commissione referente il 7 febbraio 2019 con relazione di maggioranza di Mauro Willem CAMPO, Antonio FERRENTINO e relazione di minoranza di Gian Luca VIGNALE.
- Approvato in Aula il 13 marzo 2019, con emendamenti, con 24 voti favorevoli, 5 voti contrari, 1 voto non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è il seguente:
- "Art. 5 bis (Promozione dei prodotti delle aree protette)
- 1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, i prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area naturale protetta, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi.".

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 quater della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 5 quater (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)
- 1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco e previa comunicazione motivata alla Regione, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.".

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 6 (Aree contigue)
- 1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.
- 1 bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue, anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso.
- 2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32, comma 3 della 1. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.
- 2 bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. *abrogato*; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. *abrogato*; f4. Area contigua della Partecipanza e delle Grange vercellesi; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. *abrogato*; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. *abrogato*; f12 bis. Area contigua dell'Alta Val Borbera; f12 ter. Area contigua del Marguareis.
 - 2 ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.
- 2 quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo. ".
- 2 quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.".

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 10 (Aree naturali protette)
- 1. Le aree naturali protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.
- 2. Le aree naturali protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:
 - a) parchi naturali a gestione regionale:
 - 1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
 - 2) Parco naturale della Val Troncea;
 - 3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
 - 4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
 - 5) Parco naturale La Mandria;
 - 6) Parco naturale di Stupinigi;
 - 7) Parco naturale della Collina di Superga;
 - 8) Parco naturale delle Alpi Marittime;
 - 9) Parco naturale del Marguareis;
 - 10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
 - 11) abrogato;
 - 12) Parco naturale delle Lame del Sesia;
 - 13) Parco naturale del Monte Fenera;
 - 14) Parco naturale del Ticino;
 - 15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
 - 16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
 - 17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;
 - 18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
 - 18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
 - 18 ter) Parco naturale del Monviso;
 - 18 quater) Parco naturale dell'Alta Val Borbera;
 - 18 quinquies) Parco naturale del Po piemontese;
 - 18 sexies) Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi
 - b) parchi naturali a gestione provinciale:
 - 1) Parco naturale del Lago di Candia;
 - 2) Parco naturale del Monte San Giorgio;
 - 3) Parco naturale del Monte Tre Denti Freidour;
 - 4) Parco naturale di Conca Cialancia;
 - 5) Parco naturale del Colle del Lys;
 - 6) Parco naturale della Rocca di Cavour;
 - b bis) parchi naturali a gestione locale:
 - 1) Parco naturale Gesso e Stura;
 - c) riserve naturali a gestione regionale:
 - 1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;
 - 2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;
 - 3) Riserva naturale della Vauda;
 - 4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;
 - 5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
 - 6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;
 - 7) abrogato;
 - 8) abrogato;
 - 9) abrogato;
 - 10) abrogato;
 - 11) abrogato;
 - $12)\ abrogato;$
 - 13) abrogato;
 - $14)\ abrogato;$
 - 15) abrogato;
 - 16) abrogato;
 - 17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;
 - 18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
 - 19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
 - 19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;
 - 20) abrogato;

- 21) Riserva naturale di Paesana;
- 22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
- 23) Riserva naturale Fontane;
- 24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;
- 25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;
- 26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
- 27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
- 27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;'
- 28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
- 29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;
- 30) Riserva naturale del Torrente Orba;
- 31) abrogato;
- 32) abrogato;
- 33) abrogato;
- 33 bis) abrogato;
- 34) abrogato;
- 35) abrogato;
- 36) abrogato;
- 37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit:
- 38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
- 39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
- 39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;
- 39 ter) abrogato;
- 40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
- 41) Riserva naturale della Val Sarmassa;
- 42) Riserva naturale delle Baragge;
- 43) abrogato;
- 44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
- 45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
- 46) Riserva naturale del Fondo Toce;
- 47) Riserva naturale di Bosco Solivo;
- 48) abrogato;
- 49) abrogato;
- 49 bis) Riserva naturale della Bessa;
- 49 ter) Riserva naturale di Benevagienna;
- 49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma;
- 49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;
- 49 sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.
- 49 septies) Riserva naturale del Neirone;
- 49 octies) Riserva naturale degli Stagni di Belangero;
- 49 novies) Riserva naturale delle Rocche di Antignano;
- 49 decies) Riserva naturale del Rio Bragna;
- 49 undecies) Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca;
- 49 duodecies) Riserva naturale del Bosco del Merlino;
- 49 terdecies) Riserva naturale delle Grotte di Aisone;
- 49 quaterdecies) Riserva naturale di Spina verde;
- d) riserve naturali a gestione provinciale:
- 1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
- 2) Riserva naturale dei Monti Pelati;
- 2) abrogato;
- e) riserve naturali a gestione locale:
- 1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;
- 2) abrogato;
- 2 bis) Riserva naturale Spina verde;
- f) abrogato;
- g) abrogato;
- h) abrogato.".

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 19/2009 è il seguente:

- "Art. 12 (Soggetti gestori delle aree protette)
 - 1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
- a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- b) Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Diavolo;
 - c) abrogato;
- d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea, la Riserva naturale delle Grotte di Aisone e la Riserva naturale di Benevagienna;
 - e) abrogato;
- f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita, la Riserva naturale del Bosco del Merlino;
- g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, il Parco naturale dell'Alta Val Borbera e la Riserva naturale del Neirone;
- h) Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
- i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa, la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca e la struttura museale astigiana e dei geositi;
- j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale del Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione e la Riserva naturale Spina verde:
- k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;
 - 1) abrogato:
- m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
 - n) abrogato;
- o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;
 - o bis) abrogato;
 - p) abrogato;
 - q) abrogato;
 - r) abrogato;
- s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura del Parco naturale Gesso e Stura;
- t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.
 - t bis) abrogato.".

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 20 (Dirigenza)
 - 1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.

- 2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3, con contratto di lavoro di diritto privato.
- 3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.
- 4. Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.
 - 5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di staff.
 - 6. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.
- 7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.
 - 8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:
- a) dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa:
- b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
 - d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;
- e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
- f) individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;
 - g) esercita i poteri disciplinari previsti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti in materia;
- h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;
- i) è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all' articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- j) promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente:
 - k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;
- l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
 - m) razionalizza e semplifica le procedure;
 - n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;
 - o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;
- p) determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
 - q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.
 - 9. Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:
- a) è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;
 - b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
- c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
- d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;

- e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.".

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 24 (Regolamento delle aree protette)
- 1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.
- 2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.
 - 3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
- 4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera p).".

- Il testo vigente dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 26 (Piano di area)
- 1. [Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.] *La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.*
- 1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- 2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
 - b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
 - c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
 - d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
 - e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
 - f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
 - f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.
 - 3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:
- a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
 - c) l'esame delle osservazioni pervenute.
- 4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.
- 5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
- 6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.
 - 7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.

7 bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all' articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all' articolo 12 della l.r. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.

8. abrogato.

- 9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
- 10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.
- 11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.
- 12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo. Nell'ambito delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia dotate di piano d'area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell'area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l'eventuale parere previsto al medesimo comma."

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 27 (Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali)
- 1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.
- 2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.
- 2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
- 3. [I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello] *La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale*.
- 4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 2 bis .
- 4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.
- 4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.
- 4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.
- 5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.
- 6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera p).".

- Il testo vigente dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 29 (Attività di indirizzo, coordinamento e supporto)
- 1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.
- 2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i presidenti degli enti di gestione regionali.
- 3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l'analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
 - 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
 - a) interviene con eventuali verifiche amministrative;
- b) nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) istituisce la commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 10, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;
- b bis) opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinché gli enti di gestione regionale siano dotati di adeguata struttura amministrativa e gestionale in relazione all'estensione e alla peculiarità dei territori gestiti, alla complessità delle problematiche presenti e alla necessità di reperire le risorse finanziarie di cui all'articolo 22;
- c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
 - d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:
- 1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree naturali protette e la biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale 'Piemonte Parchi';
 - 2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
- 3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree naturali protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;
 - 4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
 - 5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree naturali protette;
- 6) la definizione di strumenti per l'identificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari delle aree naturali protette.
- 5. Per l'esercizio delle attività di programmazione e coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette, gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):
 - a) gli atti di programmazione economico-sociale;
 - b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
- c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo, comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'articolo 22;
 - d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.
 - 6. Gli enti di gestione trasmettono alla Regione i seguenti atti:
 - a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio;
 - b) il conto consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- 7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo.
- 8. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
- 9. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.
- 10. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione Autonomie locali. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.
- 11. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.
- 12. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale del loro personale per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette.
- 13. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'ente di gestione o di cessazione dal suo incarico, nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente del

sistema regionale delle aree naturali protette individuato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i presidenti degli enti di gestione interessati.

14. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione della attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale artigiana e dei geositi su cui la stessa opera.".

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 36 (Risarcimenti ed indennizzi)
- 1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.
 - 2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
- 3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agrosilvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi.
 - 4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
 - 5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
- 6. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- 7. L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.
- 8. I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.
- 9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
- 10. La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.
- 11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'articolo 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.".

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 38 (Conservazione della biodiversità)
- 1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.
- 2. In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati negli Allegati A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche).
- 3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e

dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CEE e organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.".

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 41 (Gestione della rete Natura 2000)
- 1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997.
- 2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.
- 2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:
 - a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
 - b) province o città metropolitana;
 - c) abrogato;
 - d) abrogato.
- 3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:
 - a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
- b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
 - c) le prospettive di valorizzazione;
 - d) le risorse necessarie per la gestione.
- 4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.
- 5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.
- 6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
- 7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.
- 8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
- 9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.
- 10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.".

- Il testo vigente dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 44 (Valutazione di incidenza di piani e programmi)
- 1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.
- 2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

- 3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.
- 4. I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- 5. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.".

- Il testo vigente dell'articolo 52 bis della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 52 bis (Zone naturali di salvaguardia)
- 1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52 ter.
- 2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera"; z6bis. Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco; z6ter. Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti; z6quater. Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti; z6quinquies. Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme; z6sexies. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana; z6septies. Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Arignano.
- 3. Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.
- 4. La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.".

Note all'articolo 18

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 19/2009 è riportato alla nota dell'articolo 5.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 è il seguente:
- "Art. 15 (Il consiglio)
 - 1. Il consiglio è composto:
 - a) dal presidente dell'ente di gestione;
 - b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;
 - c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;
 - d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.
- 2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.
- 3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.
- 4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

- 5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.
 - 6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
 - b) individua la sede legale dell'ente;
 - c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
 - d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
 - e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
 - f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
 - h) adotta il regolamento dell'area protetta;
 - i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
 - j) assegna gli obiettivi ai dirigenti dell'ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;
- k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente:
 - 1) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
 - m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
 - n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
 - o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
 - o bis) nomina il revisore dei conti dell'ente;
 - p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.
- 7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.
- 8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.
 - 9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
- 10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
- 11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.".

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 19/2009 è riportato alla nota dell'articolo 3.
- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è riportato alla nota dell'articolo 4.
- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 19/2009 è riportato alla nota dell'articolo 5.
- Il testo vigente dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 è riportato alla nota dell'articolo 13.

- Il testo vigente dell'articolo 47 dello legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:
- "Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
 - 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
- 2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
- 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".